

82678

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012

Provincia Autonoma di Trento**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 14 dicembre 2012, n. 2814

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. "Legge provinciale sugli incentivi alle imprese". Modificazioni dei criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 3 concernente aiuti per investimenti fissi approvati con deliberazione n. 1911 del 7 settembre 2012 e norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge

Il Relatore comunica:

l'articolo 35, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 prevede che la Giunta provinciale stabilisca, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l'applicazione della legge stessa.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2424 di data 9 novembre 2012, sono stati approvati i criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, concernente gli aiuti per investimenti fissi.

Il punto 6 della predetta deliberazione nonché il punto 7.2.6 dei criteri anzidetti hanno fissato disposizioni transitorie per la presentazione di domande esaminate in procedura automatica.

Il citato punto 7.2.6 stabilisce che fino al 31 dicembre 2012 alle domande presentate in procedura automatica relative ad investimenti sostenuti anteriormente alla data di applicazione dei criteri (8 settembre 2012) non si applicano le nuove disposizioni ma quelle settoriali precedentemente previste.

Le disposizioni vigenti anteriormente l'8 settembre 2012 prevedono per ciascun settore tipologie di spesa differenti che possono essere inserite nelle domande in procedura automatica. In particolare per i settori del commercio, della cooperazione e del turismo è consentita la presentazione di domande esaminate in procedura automatica anche relativamente ad opere immobiliari.

Per tali opere, secondo le disposizioni relative a modalità, termini e documentazione per le domande di contributo di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2465 di data 29 ottobre 2010 e successive modificazioni, l'investimento poteva avviarsi prima della presentazione della domanda di contributo, nei limiti fissati dalla legge provinciale n. 6/1999, e completarsi successivamente alla data di detta presentazione.

Sulla base di queste disposizioni alcune iniziative avviate prima dell'8 settembre 2012 ma non ancora concluse entro i medesimi termini sarebbero escluse sia dalla normativa transitoria sia dai nuovi criteri approvati che non consentono la procedura automatica per gli investimenti immobiliari.

Si propone quindi di modificare la disposizione transitoria della deliberazione n. 1911/2012 per permettere la presentazione delle domande in procedura automatica anche per investimenti avviati anteriormente alla data di applicazione dei nuovi criteri. Si ritiene opportuno chiarire che un investimento si intende avviato quando anteriormente alla data richiesta siano già presenti fatture di acconto o la dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune. A seguito della modifica in considerazione dei tempi necessari per dare sufficiente informazione della stessa appare necessario spostare al 31 marzo 2013 il termine entro cui è possibile presentare domande in procedura automatica secondo i criteri vigenti anteriormente l'applicazione della deliberazione n. 1911/2012.

La modifica proposta con il presente provvedimento riguarda variazioni delle modalità di presentazione delle domande di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6/1999, pertanto, in applicazione del comma 4 dell'articolo testè citato, si prescinde dalle procedure disciplinate al comma 3 dello stesso articolo.

Il punto 14 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999 "Norme di carattere generale", di cui all'allegato a) della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, da ultimo modificato con la deliberazione n. 1911 di data 7 settembre 2012, prevede che la Giunta provinciale possa

stabilire norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri stessi, anche in relazione alla necessità di assicurare uniforme interpretazione delle disposizioni di natura organizzativa.

In relazione ad esigenze applicative manifestate dagli organismi istruttori sorge la necessità di adottare con il presente provvedimento anche direttive ai sensi del punto sopra indicato.

La prima esigenza riguarda i vincoli economico finanziari posti a carico dei soggetti beneficiari.

In particolare in applicazione dei criteri settoriali approvati con la deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, dei criteri per gli "Aiuti per la ricerca applicata, per la diffusione della ricerca scientifica e per l'inserimento dei ricercatori nelle imprese" approvati con la deliberazione n. 3048 di data 31 dicembre 2011, nonché da ultimo i nuovi criteri concernenti gli "Aiuti per investimenti fissi" approvati con la già citata deliberazione n. 1911/2012, gli organismi istruttori hanno stabilito in casi specifici in aggiunta a vincoli di raggiungimento e mantenimento di determinati livelli di patrimonializzazione anche l'obbligo di presentazione di fidejussioni di importo corrispondente al contributo accordato maggiorato degli interessi, a garanzia del mantenimento dell'attività sul territorio provinciale per il periodo di tempo previsto dalla normativa provinciale.

Anche in considerazione dell'attuale momento di crisi finanziaria e delle conseguenti difficoltà delle imprese a reperire nuove fonti finanziarie soprattutto nel caso in cui vi sia già un impegno fideiussorio del sistema bancario o assicurativo in loro favore, è stata formulata la richiesta la possibilità di ridurre l'entità della fideiussione. La riduzione sarebbe giustificata dal fatto che trascorsi determinati periodi di tempo non vi è più la necessità di garantire l'intero contributo erogato in quanto l'eventuale revoca nel caso di distoglimento dei beni o di cessazione attività non sarebbe totale ma proporzionale al tempo.

La richiesta può ritenersi legittima e quindi si ritiene coerente con il dettato della normativa vigente la possibilità che l'ente istruttore, sulla base di domanda presentata dall'impresa interessata, possa modificare i vincoli posti nel senso di ridurre gli importi delle suddette garanzie, in presenza di corrispondente riduzione degli obblighi e conseguentemente degli importi da revocare in caso di eventuale inadempimento.

La seconda necessità concerne un indirizzo organizzativo già approvato con deliberazione n. 2877 di data 27 novembre 2009 relativamente agli interventi per la promozione di misure di protezione ambientale.

Con il punto 2.2 della suddetta deliberazione si è in particolare stabilito che la valutazione della situazione controfattuale e della congruità delle spese programmate per la realizzazione di investimenti per il risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è effettuata con riferimento alle schede tecniche previste dai criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 nonché riguardo alle linee tecniche adottate dalla Agenzia provinciale per l'energia.

I criteri per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui alla legge provinciale n. 14/1980, approvati da ultimo con deliberazione n. 2943 del 30 dicembre 2011 e le relative schede tecniche ad essi allegata riguardano domande la cui spesa ammessa risulta inferiore ad euro 1.000.000,00.

Per la valutazione della situazione controfattuale in relazione ad investimenti di risparmio energetico, di cogenerazione ad alto rendimento e di produzione di energia da fonti rinnovabili con una spesa prevista di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 dette schede non appaiono congrue; risulta quindi necessario limitare l'applicazione dell'indirizzo organizzativo precedentemente fissato relativamente a spese ammissibili di importo inferiore ad euro 1.000.000,00, fornendo l'indicazione agli organismi istruttori di procedere ad una valutazione puntuale della congruità della spesa per importi superiori.

Vi è la necessità di stabilire norme ed indirizzi organizzativi per assicurare l'uniforme interpretazione delle disposizioni anche a seguito della recente approvazione dei nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999 relativi agli investimenti fissi di cui alla deliberazione n. 1911 di data 7 settembre 2012 ed al precedente bando territoriale per la riqualificazione delle aziende del turismo, degli esercizi pubblici e del commercio al dettaglio di cui alla deliberazione n. 1323 di data 22 giugno 2012.

In entrambi i provvedimenti i livelli di agevolazione sono stabiliti tenendo conto di una base fissa e di maggiorazioni. Tra le maggiorazioni è compreso il "Miglioramento della classificazione di 2 livelli" riferita agli esercizi di ricettività alberghiera ed extralberghiera ed agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande. La disciplina provinciale sulla ricettività turistica nella classifica alberghiera prevede anche la

possibilità dell'attribuzione della dizione aggiuntiva "superior". Anche sulla base delle espresse indicazioni contenute nel punto 3, comma 1, lettera f), del bando territoriale di cui alla deliberazione n. 1323/2012 si ritiene che al fine della concessione della maggiorazione di contributo relativa al miglioramento della classificazione di 2 livelli l'attribuzione della dizione aggiuntiva "superior" possa essere conteggiata come incremento di un livello.

Un ulteriore aspetto su cui fornire direttiva agli organismi istruttori riguarda come debba essere valutata la domanda di agevolazione in relazione alle iniziative prioritarie ritenute ammissibili di cui al punto 3 dei criteri approvati con la deliberazione n. 1911/2012.

Il predetto punto 3 individua la griglia di accesso agli interventi per gli investimenti fissi stabiliti dalla legge provinciale n. 6/1999: soltanto progetti di investimento riconducibili alle iniziative prioritarie possono essere agevolati.

Quando un progetto di investimento prevede più tipologie di spesa il punto 4, comma 1, lettera a), dei medesimi criteri stabilisce che i singoli investimenti sono ammissibili soltanto se rientranti nelle fattispecie previste al punto 3. Ne deriva che la domanda relativa ad un progetto di investimento può includere spese che possono collocarsi in priorità differenti.

Si ritiene tuttavia che questo principio abbia un limite con riferimento ad alcune tipologie di iniziative o di spesa in quanto, altrimenti, attraverso un'interpretazione estensiva della disciplina, si vanificherebbe la struttura stessa di selettività introdotta dai nuovi criteri.

In particolare vi sono due limiti che si ritiene di chiarire:

- a) le nuove imprese escluse dalla priorità "Nuove iniziative" di cui al punto 3, comma 1, paragrafo 2.a, non possono per i loro progetti di investimento rientrare nella priorità "Crescita dimensionale" di cui al paragrafo 6.a del medesimo punto, se non dispongono dei bilanci o del libro dei beni ammortizzabili dei tre esercizi precedenti quello di presentazione della domanda fatti salvi i casi di trasferimento aziendale per cui può essere fatto valere il bilancio o il libro dei beni ammortizzabili del precedente soggetto;
- b) gli acquisti di autoveicoli che risultano esclusi dagli "Investimenti in autoveicoli" di cui al punto 3, comma 1, paragrafo 4.g non possono richiedere l'applicazione della priorità "Crescita dimensionale" di cui al paragrafo 6.a del medesimo punto.

Un ulteriore aspetto su cui vi è un'esigenza interpretativa riguarda il requisito di regolarità fiscale introdotto dalle modifiche apportate con la deliberazione n. 1911/2012 ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999 "Norme di carattere generale", di cui all'allegato a) della deliberazione n. 2804/2005. In particolare è il nuovo testo del punto 3. REQUISITI che stabilisce, tra l'altro, che le imprese debbano essere in posizione di regolarità fiscale.

Tale principio si applica a tutte le domande di concessione dei contributi a valere sugli strumenti di incentivazione previsti dalla legge provinciale n. 6/1999 presentate a partire dal giorno 8 settembre 2012.

Va considerato che soltanto con riguardo agli aiuti per investimenti fissi con la medesima deliberazione n. 1911/2012 sono state previste disposizioni specifiche relative agli obblighi fiscali; in particolare è stato stabilito la necessità di presentare una dichiarazione inerente:

- a) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
- b) l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive;
- c) lo sportello presso cui sono state versate le imposte dovute.

I criteri per l'applicazione degli articoli 7 e 24 sexies della legge in parola, concernenti gli aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2424 del 9 novembre 2012, pur avendo previsto il requisito della regolarità fiscale non forniscono disposizioni specifiche riguardo alla verifica dei relativi obblighi.

Per gli altri strumenti di incentivazione previsti dalla L.P. n. 6/1999 le relative disposizioni applicative non sono state modificate e non individuano prescrizioni specifiche inerenti vincoli fiscali.

Anche alla luce di tali considerazioni occorre fornire agli organismi istruttori indicazioni omogenee per una corretta istruttoria delle domande di agevolazione al fine del rispetto del requisito richiesto.

Al riguardo va evidenziato che il tema della regolarità fiscale risulta estremamente complicato e delicato da valutare specialmente per quanto riguarda le tipologie di violazioni sanzionate che possono riguardare ipotesi di estrema rilevanza o omissioni di lieve portata. Nella disciplina relativa agli investimenti fissi l'Amministrazione provinciale ha ritenuto di limitare la valutazione delle fattispecie di maggiore importanza ossia all'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali e dell'assenza di sanzioni penali

tributarie definitive. Riguardo invece al tema dei versamenti si è preferito non stabilire un obbligo diretto per due ordini di motivi:

1. in fase di erogazione vi è già l'obbligo, previsto dall'articolo 48 bis D.P.R. n. 602/1973, di verificare presso Equitalia SpA se il beneficiario del contributo è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro e pertanto nel caso di pendenze il contributo è erogato a copertura di dette somme;
2. in relazione ai versamenti le norme fiscali prevedono varie ipotesi di ravvedimento e di compensazione che rendono estremamente difficile una valutazione equa delle singole posizioni rispetto al concetto di regolarità fiscale.

Anche per dette motivazioni alla dichiarazione prevista nei criteri per gli investimenti fissi relativa allo sportello presso il quale è stato effettuato il versamento non può essere valutata ai fini della regolarità fiscale ma è utile, particolarmente in procedura negoziale, per la valutazione del territorio in favore del quale il soggetto beneficiario effettua il versamento dei tributi.

Esistono inoltre ulteriori due ordini di problemi che la disciplina attuativa non contempla: il soggetto cui fare riferimento per definire la regolarità fiscale e il periodo di tempo di analisi di detta regolarità.

Riguardo al primo aspetto la regolarità fiscale deve avere riguardo esclusivamente al "soggetto impresa" relativamente agli adempimenti ad essa richiesti anche se dal punto di vista penale è poi chiamato a risponderne il titolare o il legale rappresentante. Infatti per il principio della personalità della responsabilità penale (art. 27 cost.) non è possibile imputare ad un ente o ad un'impresa le conseguenze penali di una condotta. Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, per tali soggetti, una responsabilità amministrativa da reati penali con le conseguenti sanzioni amministrative e interdittive.

Relativamente ai tempi, considerato che nei criteri è prevista in generale una valutazione dei bilanci aziendali riguardanti gli ultimi tre esercizi si ritiene congrua una valutazione della regolarità fiscale, nei termini predetti, limitata ai tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda; in detto periodo non devono essere state riportate condanne penali per reati fiscali e devono essere state presentate regolarmente le dichiarazioni fiscali pena, in caso contrario, il diniego della domanda di agevolazione. Detti requisiti devono essere posseduti come previsto dalle disposizioni attuative al momento della presentazione della domanda come attestati dalla dichiarazione.

Deve essere anche data indicazione agli organismi istruttori circa una corretta applicazione delle disposizioni in tema di mantenimento del contributo già concesso nei casi consentiti di affitto d'azienda.

In alcune fattispecie circoscritte l'articolo 16 comma 3 ter della legge provinciale n. 6/1999 stabilisce che l'affitto d'azienda non comporta violazione degli obblighi e i contributi non ancora liquidati continuano ad essere corrisposti al beneficiario. I criteri applicativi definiscono compiutamente i casi rientranti nelle fattispecie dell'affitto d'azienda previste dall'articolo 16, comma 3 ter appena indicato.

Gli organismi istruttori rappresentano tuttavia che nulla si dispone circa il mantenimento in capo al beneficiario che affitta l'azienda dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

A tal proposito si devono evidenziare due elementi:

1. il comma 3 ter dell'articolo 16 sopra indicato pone l'obbligo in capo all'affittuario di continuare ad esercitare senza ulteriori previsioni in capo al beneficiario. In altri termini il beneficiario dell'agevolazione mantiene l'esercizio dell'attività agevolata non direttamente ma attraverso un soggetto terzo con la conseguenza che nel caso di inadempimenti agli obblighi previsti da legge, criteri e provvedimento di concessioni risponde in ogni caso il beneficiario anche se le violazioni sono poste in atto dall'affittuario;
2. con la concessione del contributo si attribuisce in capo al beneficiario un diritto soggettivo di credito condizionato al rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti da legge, criteri e provvedimento di concessione; la legge consente che detti vincoli e obblighi siano soddisfatti attraverso l'esercizio dell'attività da parte di un affittuario.

Sulla base di tali elementi si ritiene che il soggetto beneficiario non debba necessariamente continuare ad esercitare un'attività imprenditoriale e conseguentemente mantenere l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Appare infine necessario precisare quale tipologia di veicoli vada considerata tra i "bus-navetta" previsti tra gli autoveicoli ammissibili ad agevolazione per l'attività di alloggio dal punto 4.2.2, comma 2, lettera d.2, dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1911/2012.

In considerazione dell'indicazione letterale delle predette disposizioni e di quanto previsto dal codice

della strada si ritiene che tra i "bus-navetta" possano rientrare veicoli a motore destinati al trasporto di persone con almeno quattro ruote, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10;
- visti gli atti citati in premessa;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

- 1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, la deliberazione n. 1911 del 7 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2424 di data 9 novembre 2012, nel senso di:
 - 1.1 sostituire nel punto 6 del dispositivo la parola "sostenuti" con la seguente: "avviati"; e la data "31 dicembre 2012" con la seguente: "31 marzo 2013";
 - 1.2 apportare al punto 7.2.6 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 3 "Aiuti per investimenti fissi" le seguenti modificazioni:
 - a) nel comma 1 la data "31 dicembre 2012" è sostituita dalla seguente: "31 marzo 2013";
 - b) nel comma 1 la parola "sostenuti" è sostituita dalla seguente: "avviati";
 - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Gli investimenti di cui al comma 1 si intendono avviati in presenza di fatture di acconto o di dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune.";
 - d) nel comma 2 la data "31 dicembre 2012" è sostituita dalla seguente: "31 marzo 2013";
- 2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti indirizzi organizzativi in applicazione del punto 14 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme di carattere generale", di cui all'allegato a) della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, da ultimo modificato con la deliberazione n. 1911 di data 7 settembre 2012:
 - 2.1 MODIFICA DEI VINCOLI ECONOMICO-FINANZIARI
 1. L'ente istruttore, su domanda del soggetto interessato, può modificare i vincoli economico-finanziari precedentemente fissati concernenti la presentazione di idonee garanzie, allo scopo di adeguarne l'importo all'entità dell'eventuale revoca conseguente all'inadempimento che le garanzie coprono.
 - 2.2 VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
 1. L'indirizzo organizzativo di cui al punto 2.2 della deliberazione n. 2877 di data 27 novembre 2009 si applica a spese ammissibili di importo inferiore ad euro 1.000.000,00, mentre per spese di importo pari o superiore gli organismi istruttori devono procedere ad una valutazione puntuale della congruità della spesa.
 - 2.3 MAGGIORAZIONE DELLA MISURA DI CONTRIBUTO
 1. Al fine della concessione della maggiorazione di contributo relativa al miglioramento della classificazione di 2 livelli prevista dai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 3 "Aiuti per investimenti fissi" di cui alla deliberazione n. 1911/2012 e dal bando territoriale per la riqualificazione delle aziende del turismo, degli esercizi pubblici e del commercio al dettaglio di cui alla deliberazione n. 1323 di data 22 giugno 2012, l'attribuzione della dizione aggiuntiva "superior" è conteggiata come incremento di un livello.
 - 2.4 INIZIATIVE PRIORITARIE RITENUTE AMMISSIBILI
 1. Le nuove imprese escluse dalla priorità "Nuove iniziative" di cui al punto 3, comma 1, paragrafo 2.a, dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999, articolo 3 "Aiuti per investimenti fissi" di cui alla deliberazione n. 1911/2012 non possono per i loro progetti di investimento rientrare nella priorità "Crescita dimensionale" di cui al paragrafo 6.a del mede-

simo punto, se non dispongono dei bilanci o del libro dei beni ammortizzabili dei tre esercizi precedenti quello di presentazione della domanda fatti salvi i casi di trasferimento aziendale per cui può essere fatto valere il bilancio o il libro dei beni ammortizzabili del precedente soggetto.

2. Gli acquisti di autoveicoli che risultano esclusi dagli "Investimenti in autoveicoli" di cui al punto 3, comma 1, paragrafo 4.g dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999, articolo 3 "Aiuti per investimenti fissi" di cui alla deliberazione n. 1911/2012 non possono richiedere l'applicazione della priorità "Crescita dimensionale" di cui al paragrafo 6.a del medesimo punto.

2.5 REGOLARITÀ FISCALE

1. Il requisito della regolarità fiscale di cui al punto 3, comma 1, lettera d), dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999 "Norme di carattere generale", di cui all'allegato a) della deliberazione n. 2804/2005 si deve ritenere soddisfatto con riferimento ai seguenti due elementi:

- a) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
- b) l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive.

2. Il periodo da considerare ai fini della valutazione del rispetto del requisito di regolarità fiscale come precisato al paragrafo 1 del presente indirizzo decorre dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello di presentazione della domanda e si conclude con la data di presentazione della domanda stessa.

3. Il requisito di regolarità fiscale come precisato al paragrafo 1 del presente indirizzo è verificato in capo all'impresa, tenuto conto comunque che è il titolare o il legale rappresentante a rispondere della relativa responsabilità;

4. Relativamente agli strumenti di intervento i cui criteri e modalità applicativi sono stati adottati prima dell'applicazione delle modificazioni apportate dalla deliberazione n. 1911/2012, ai fini della verifica del requisito della regolarità fiscale di cui al paragrafo 1 del presente indirizzo è necessario acquisire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia dichiarata:

- a) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
- b) l'assenza di sanzioni penali o tributarie definitive.

2.6 AFFITTO D'AZIENDA

1. Nei casi di affitto d'azienda consentiti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale n. 6/1999, il soggetto beneficiario non ha l'obbligo di continuare ad esercitare un'attività imprenditoriale e conseguentemente di mantenere l'iscrizione nel Registro delle imprese.

2.7 SPESE AMMISSIBILI

1. Tra i "bus-navetta" previsti tra gli autoveicoli ammissibili ad agevolazione per l'attività di alloggio dal punto 4.2.2, comma 2, lettera d.2, dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999, articolo 3 "Aiuti per investimenti fissi" di cui alla deliberazione n. 1911/2012 rientrano veicoli a motore destinati al trasporto di persone con almeno quattro ruote, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
GIOVANNI GARDELLI